COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta

1607 2007
CITTÀ DI SAN CATALDO

C O P I A

D E T E R M I N A Z I O N E S I N D A C A L E
N. 19 DEL 18-07-2014

Oggetto:DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE,LA REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E LA VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI E BIBITE NEI PUBBLICI ESERCIZI.

I L S I N D A C O

PREMESSO che :

- nel territorio comunale di San Cataldo sono presenti diverse attività di Pubblici esercizi, i quali sia nel periodo invernale ma soprattutto in quello estivo avviano intrattenimenti musicali in appositi spazi esterni autorizzati;
- in tali occasioni possono insorgere fenomeni di intolleranza mettendo a rischio la salute pubblica derivante dal fenomeno di disturbo alla quiete pubblica;
- nello stesso tempo necessita tenere conto delle esigenze dei gestori dei pubblici esercizi di attrarre clientela in relazione al momento economico che sta attraversando;
- è volontà di questa Amministrazione comunale provvedere nel breve periodo alla regolamentare la zonizzazione acustica del territorio, con le modalità prevista dalla Legge n. 447/95,allo scopo di tutelare l'ambiente esterno e abitativo dalle emissioni sonore derivanti da attività che impiegano sorgenti sonore;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995;

VISTO il D.P.C.M. del 1 Marzo 1991 relativo ai "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. n. 215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzanti e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTO il D.P.R. n. 227 del 19 Ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 Maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122";

CONSIDERATO che spetta all'ente locale -ai sensi del combinato disposto dell' art. 6 comma 1, lettera d), e), g) ed h), dell'art. 8 e dell'art. 14 della legge 447/95- esercitare le funzioni

amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

TENUTO CONTO della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quella delle attività economiche lavorative;

CONSIDERATO che le sopraccitate iniziative economiche non costituiscono solo occasione di svago ma anche di crescita sociale della collettività e fonte di reddito e di occupazione per molti addetti nel settore, ponendo tuttavia il problema della conciliabilità di tali attività con il diritto al riposo e la tutela della salute della popolazione;

CONSIDERATO che si rende necessario, nelle more della rivisitazione del regolamento, sopra citato, provvedere:

- alla disposizione di una serie di misure per il contenimento del disturbo derivante da sovraesposizione acustica,
- stabilire gli orari di apertura e chiusura dei Pubblici Esercizi;
- stabilire le modalità di somministrazione delle bevande alcoliche

RITENUTO necessario pertanto, nelle more dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera a) Legge n. 447/1995 e nelle more della rivisitazione del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera e) Legge n. 447/1995, disciplinare provvisoriamente le attività rumorose di spettacolo e di intrattenimento al fine dei controlli necessari;

RITENUTO e PRECISATO che

- la vigente normativa prevede che nel caso in cui il Comune non abbia adottato il documento di classificazione acustica del territorio comunale trovano applicazione i limiti fisati dal DPCM 14/11/1997 e, trovano applicazione i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 01/03/1991, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto (norme transitorie), ossia la classificazione dello stesso in quattro classi definite "brevi manu" attraverso il PRG Comunale di cui alla seguente tabella :

Zone	Limite Assoluto Leq in dB(A)		Limite Differenziale Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)
Zona A*	65	55	5	3
Zona B*	60	50	5	3
Altre (Tutto il Territorio)	70	60	5	3
Zone esclusivamente industriali	70	70	---	---

* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444

A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.

B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995;

VISTO il Dpcm 1 Marzo 1991 relativo ai "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
VISTO il Dpcm 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
VISTO il Dpcm n.215 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
VISTO il D.L. 117/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L. 23/5/2008 n.92;
VISTO il D.M. 5/8/2008;
VISTA la Legge 94/2009 ;
VISTA il D.Lgs. 26/3/2010 n.59;
VISTO il D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sull'imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31.05.2010 n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n.122;
VISTO il D.L. n.5/2012 e la legge 4/4/2012 n.35;
CONSIDERATO che spetta all'ente locale, ai sensi del combinato disposto dell'art.6 comma1, lettera d), e),g) ed h), dell'art.8 e dell'art.14 della legge 447/95, esercitare le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico;
VISTO l'art.659 c.p.;
VISTO il R.D. 773/91 art.100, nonché l'art.120 del t.u.l.p.s.;
VISTA la legge 25/8/1991 n.287;
VISTA la legge 447/1995 art.8
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
VISTA la legge 30/3/2001 n.125;

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni indicate nelle premesse:

1. di stabilire, come segue, la disciplina degli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

ORARIO ESTIVO - a far data dall'01/07 e sino al 30/09

ORARIO ESTIVO	
APERTURA	CHIUSURA
05,00	02,00

ORARIO INVERNALE –a far data dall' 01/10 al 30/06

ORARIO INVERNALE	
APERTURA	CHIUSURA
06,00	01,00

2. di stabilire, come segue, la disciplina degli orari di inizio e fine di emissione di suoni e la diffusione di musica, sia all'aperto che al chiuso, riguardanti i pubblici esercizi nonché da altri soggetti che hanno avviato intrattenimenti musicali in appositi spazi autorizzati:

ORARIO ESTIVO ED INVERNALE

APERTURA	CHIUSURA
20,00	24,00

3. **DISPORRE** che:
   a. gli intrattenimenti svolti all'esterno dei Pubblici Esercizi , nell'ambito della stessa sede fisica [Piazza,Parco, Villa, slargo, marciapiedi, etc],sia dall'esercente che da qualsiasi altro soggetto , devono essere organizzati per un numero massimo complessivo di due a settimana, con l'obbligo di terminare inderogabilmente alle ore 24,00 per gli intrattenimenti e 0,30 per il tempo necessario alla pulizia e sistemazione delle attrezzature;
   b. gli intrattenimenti devono essere comunicati, indicando il calendario degli stessi e trasmessa al competente ufficio di P.M. almeno 15 giorni precedenti dall'evento, con indicazione della potenza in termini di "dB" ,nella considerazione che non possono essere superati i limiti indicati nella tabella nelle premesse, al fine di permettere l'ottimale organizzazione del servizio di polizia municipale ed allo scopo di

programmare le attività ed evitare sovrapposizioni di data con altre richieste

4. **E' FATTO OBBLIGO AI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI/ ALTRI SOGETTI** :
   - di osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni indicate nella presente determinazione;
   - di rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature, dotate di certificazione di corretta installazione e taratura, idonee a limitare la potenza della sorgente sonora.
   - di rispettare rigorosamente il contenimento delle emissioni sonore e comunque di non superare i valori minimi di 70(dB) fino alle ore 22,00 ed i 60(dB) dopo le ore 22,00 e fino cessata attività delle ore 24,00,
   - di munirsi ed esibire alle forze dell'ordine, in caso del loro intervento, dalla documentazione sotto elencata e redatta dal Tecnico abilitato :
     - Documento di previsione di impatto acustico ambientale, relativo all'utilizzo degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, ai sensi dell'art.8 della L.447/85 e s.m.i., comprovante il rispetto dei valori limiti per le immissioni sonore anche con l'installazione di "limitatori di pressione sonora omologati" che garantiscono il corretto utilizzo degli impianti e agevolino i controlli necessari;
     - documento di verifica dei requisiti degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione onora ai sensi del D.C.P.M. 215/99,comprovante il rispetto dei valori limiti;
   - di inserire un limitatore di decibel nel rispetto della taratura, nel caso vengano utilizzati impianti diversi da quelli in dotazione nei locali, con l'onere di comunicare al momento della presentazione della richiesta di intrattenimento, il nominativo del responsabile del suono;
   - di verificare il rispetto alle limitazione sonore alla prima abitazione più vicina allo svolgimento dell'attività dell'intrattenimento
   - prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree interessate all'intrattenimento, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine;
   - di ripulire e raccogliere i rifiuti, a fine serata, nelle aree esterne ai locali e nelle immediate vicinanze , nel rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata,
   - di rispettare la normativa vigente in materia di somministrazioni di alcolici, ed in particolare con la presente si vieta la vendita in bottiglie di vetro o di latta, se il consumo avviene su area pubblica poiché determina l'abbandono di numerosi contenitori vuoti, spesso successivamente frantumati
5. **SANZIONI:**

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene è punito con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza o in mancanza del limitatore di decibel o in assenza della designazione del responsabile del suono (art.10 comma 1 Legge 447/95);
b) il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00, nei casi di superamento dei limiti di emissione sonore previste dalla presente ordinanza (art.10 comma 2 Legge 447/95);
c) il pagamento di una somma da € 154,94 a € 1.032,91 per la trasgressione relativa alle violazioni previste dall'art.8 (orario di attività Pubblici Esercizi) della Legge 287/91 (art.10 comma 2 Legge 287/91);
d) il pagamento di una somma da € 2.500,00 a € 15.000,00 e la chiusura dell'esercizio a chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione quando richiesta, ovvero senza segnalazione certificata di inizio attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato (art.10 comma 1 Legge 287/91);
e) nel caso in cui l'operatore economico, titolare di pubblico esercizio non dovesse osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento, limitatamente alle prescrizioni della legge 287/91 e oltre all'applicazione della sanzione, verrà disposto atto di sospensione dell'attività da un minimo di 24 ore a un massimo di mesi tre;
f) il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 in applicazione dell'art.7 bis del D.to L.vo 267/2000 limitatamente alle infrazioni:

- per la vendita di bevande in bottiglie e lattine oltre le ore 22,00,
- per il mancato rispetto degli orari delle attività commerciali su aree pubbliche;
- per il mancato rispetto del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16;
- per la mancata esposizione del cartello indicante l'orario di apertura e chiusura delle attività commerciali.

E' ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta contestazione o di notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, nella misura pari al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento.

IL SINDACO
F.TO DOTT.ING. MODAFFARI GIAMPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del procedimento , certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 18-07-14 e vi rimarrà fino al giorno 01-08-14.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. VARVERI ANDREA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del procedimento , certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 18-07-2014 e, per quindici giorni consecutivi, fino al giorno 01-08-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. VARVERI ANDREA

E' copia conforme all'originale
In possesso di questo ufficio
Il responsabile del servizio Affari Generali